

Bruxelles, 24 maggio 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0145 (COD)**

**9402/16
ADD 1**

**PECHE 185
CODEC 729**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 maggio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2016) 273 final - ANNEXES 1 to 3
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 273 final - ANNEXES 1 to 3.

All.: COM(2016) 273 final - ANNEXES 1 to 3



Bruxelles, 23.5.2016
COM(2016) 273 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)

ALLEGATO I

PESCHERECCI DI NUOVA COSTRUZIONE DI LUNGHEZZA FUORITUTTO INFERIORE A 15 METRI

La stazza lorda dei pescherecci di nuova costruzione la cui lunghezza fuoritutto è inferiore a 15 metri è definita secondo la seguente formula:

$$GT = K_1 \cdot V$$

dove: $K_1 = 0,2 + 0,02 \log_{10} V$

e V rappresenta il volume, ottenuto come segue:

$$V = a_1 (L_{oa} \cdot B_1 \cdot T_1)$$

dove:

L_{oa} = lunghezza fuoritutto (articolo 2 del presente regolamento)

B_1 = larghezza in metri, secondo la definizione della convenzione del 1969

T_1 = altezza in metri, secondo la definizione della convenzione del 1969

a_1 = funzione di L_{oa}

PESCHERECCI DI LUNGHEZZA FUORITUTTO INFERIORE A 15 METRI GIÀ IN SERVIZIO IL 1° GENNAIO 1995

La stazza lorda dei pescherecci già in servizio il 1° gennaio 1995 la cui lunghezza fuoritutto è inferiore a 15 metri è così definita:

$$GT = K_1 \cdot V$$

dove: V rappresenta il volume, ottenuto come segue:

$$V = a_2 (L_{oa} \cdot B_1 \cdot T_1)$$

dove:

L_{oa} = lunghezza fuoritutto (articolo 2 del presente regolamento)

B_1 = larghezza in metri

T_1 = altezza in metri

a_2 = funzione di L_{oa}

Le funzioni a_1 e a_2 saranno determinate in base ad un'analisi statistica di un insieme di campioni rappresentativi delle flotte degli Stati membri. Esse saranno specificate, unitamente alle definizioni delle dimensioni B_1 e T_1 , e alle norme dettagliate per l'applicazione delle formule, in una decisione della Commissione ¹.

¹ V. Decisione della Commissione 95/84/CE, del 20 marzo 1995, recante esecuzione dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 67 del 25.3.1995, pag. 33).



ALLEGATO II

Regolamento abrogato e sua modifica

Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio (GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1)

Regolamento (CEE) n. 3259/94 del Consiglio (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11)

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 2930/86	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	—
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)	—
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)	—
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
—	Articolo 7
—	Articolo 8
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 9
Articolo 7, paragrafo 2	—
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III